

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4104-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

—

Presentato il 15 luglio 1989

Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1989,
n. 255, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989
la « lotteria di Venezia »

Relatore: **RENATO RAVASIO**

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 255, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia ».

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 luglio 1989, n. 255, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia ».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° dicembre 1988, n. 515, 30 gennaio 1989, n. 26, e 15 maggio 1989, n. 175.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 255, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia ». Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1990 la « lotteria Mondiali '90 »

ART. 1.

1. Il decreto-legge 13 luglio 1989, n. 255, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia », è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:

ART. 1-bis.

1. È autorizzata l'effettuazione, nell'anno 1990, della « lotteria Mondiali '90 », collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990.

ART. 1-ter.

1. Alla « lotteria Mondiali '90 » si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotterie nazionali, salvo quanto disposto dal presente decreto.

2. Gli utili della lotteria istituita ai sensi dell'articolo 1-bis sono versati per metà in conto entrata del bilancio dello Stato e per metà al Comitato olimpico nazionale italiano, ai fini della valorizzazione, potenziamento e realizzazione di strutture sportive di base destinate a sviluppare in particolare l'attività sportiva degli handicappati ed il loro accesso alle manifestazioni sportive.

ART. 1-quater.

1. I biglietti della « lotteria Mondiali '90 » possono essere venduti anche all'estero conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati e nel rispetto di quanto previsto dalle direttive e dai regolamenti delle Comunità europee nonché dalle convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali esistenti in materia. L'istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle Finanze e secondo gli accordi presi con i singoli Stati interessati, a distribuire all'estero i biglietti della « lotteria Mondiali '90 ».

Decreto-legge 13 luglio 1989, n. 255, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1989.

Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'effettuazione nell'anno 1989 della « lotteria di Venezia »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata, nell'anno 1989, l'effettuazione della « lotteria di Venezia ». Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1983, n. 174.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1989.

COSSIGA

DE MITA — COLOMBO — FANFANI — AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI